Ordinanza concernente l'orario flessibile del personale dei servizi esterni

Il Municipio di Capriasca,

vista la Legge organica comunale (LOC), il Regolamento organico comunale (ROC) ed il Regolamento organico dei dipendenti (ROD),

decreta

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le modalità di gestione del tempo lavorativo del personale dei servizi esterni del Comune, del Servizio di approvvigionamento idrico e dell'Arena Sportiva.

Art. 2 Orario di lavoro normale

¹L'orario di lavoro normale corrisponde a 40 ore settimanali (art. 17 ROD). La normale giornata lavorativa comprende 8 ore, la mezza giornata 4 ore. Nell'ambito delle disposizioni legali e contrattuali possono essere disposte variazioni dei tempi usuali di lavoro.

²È considerato tempo lavorativo normale quello svolto da lunedì a venerdì dalle 07:00 alle 20:00 (art. 43 ROD).

Art. 3 Orario di lavoro flessibile

¹L'orario di lavoro è flessibile ed ha per scopo di assecondare le necessità individuali tenendo conto delle esigenze del servizio, nello specifico deve sempre essere garantita la presenza minima di due operai per squadra.

²L'orario di lavoro flessibile offre al personale dei servizi esterni la possibilità di stabilire, nei limiti fissati, l'inizio e la fine del proprio lavoro, nonché l'intervallo di mezzogiorno la cui durata minima è di trenta minuti.

³La fascia oraria flessibile è così stabilita:

- mattino tra le 06:45 e le 09:00;
- mezzogiorno tra le 11:30 e le 13:30;
- sera tra le 15:00 e le 17:00.

La fascia obbligatoria è così stabilita:

- mattino: dalle 09:00 alle 11:30;
- pomeriggio: dalle 13:30 alle 15:00.

fascia libera	fascia obbligatoria	fascia libera	fascia obbligatoria	fascia libera
	mattina	(minimo pausa di 30 min)	pomeriggio	
06:45- 09:00	09:00-11:30	11:30-13:30	13:30-15:00	15:00-17:00

I capi servizio dell'Ufficio tecnico, del Servizio di approvvigionamento idrico e dell'Arena Sportiva, a dipendenza di particolari necessità, hanno la facoltà di stabilire limitazioni all'orario flessibile dei propri collaboratori. Eventuali controversie sono risolte dal capo del personale.

⁴L'orario flessibile può essere limitato:

- qualora risultasse del tutto o parzialmente improponibile per motivi organizzativi o tecnici;
- per lavoro di gruppo autorizzato;
- per istruzione o altre attività che non consentono una flessibilità individuale.

Art. 4 Saldo dell'orario flessibile

¹La differenza tra le ore prestate e quelle da effettuare viene definita saldo flessibile.

²Il saldo flessibile viene determinato alla fine di ogni mese e non può essere superiore a 25 ore per eccesso o 15 ore per difetto. Il monte ore è ridotto proporzionalmente in funzione della percentuale d'impiego.

³Nel caso in cui il saldo positivo superi le 25 ore, in quanto le necessità di servizio non ne hanno consentito il recupero, il capo servizio autorizza il riporto del saldo al mese seguente. Il saldo eccedente le 25 ore deve essere, di regola, recuperato entro la fine del mese successivo.

⁴Il recupero del saldo positivo deve avvenire durante la fascia flessibile del normale orario di lavoro, mediante lo scalo ore. Una volta al mese, previa autorizzazione del capo servizio, il dipendente il cui saldo positivo corrisponde ad almeno 3 ore, rispettivamente 8 ore, ha la possibilità di effettuare mezza giornata o una giornata di libero.

⁵Ulteriori recuperi possono eccezionalmente essere autorizzati dal capo servizio unicamente se le esigenze di servizio lo permettono.

⁶Un eventuale saldo negativo eccedente le 15 ore, deve essere recuperato entro il mese successivo. In caso di mancato recupero e salvo casi eccezionali di forza maggiore, l'assenza è considerata arbitraria e si applicano le misure previste dall'art. 32 ROD.

⁷A fine impiego il saldo negativo deve essere compensato con ore straordinarie o in forma pecuniaria. In casi eccezionali può essere compensato con le vacanze.

Art. 5 Ore straordinarie

¹Sono considerate ore straordinarie unicamente le prestazioni fuori dall'orario di lavoro normale, ordinate ed autorizzate in precedenza, salvo urgenze, dal Segretario comunale, da altro funzionario dirigente o dal Municipio e se il saldo giornaliero raggiunge almeno le 8 ore o la rispettiva percentuale lavorativa.

²Le prestazioni fuori orario sono compensate con ore di congedo o con denaro a seconda delle esigenze dei vari servizi, previo accordo con l'interessato (art. 43 ROD).

Art. 6 Controllo del tempo di lavoro

L'inizio e la fine dell'orario di lavoro sono rilevati attraverso l'apposito apparecchio oppure, previa autorizzazione da parte del rispettivo capo servizio, mediante computer, tablet o smartphone.

Art. 7 Controllo delle presenze

¹Il tempo di presenza deve essere rilevato dal collaboratore a ogni inizio e fine lavoro (mattina, mezzogiorno, sera), ogni qualvolta egli abbandona il posto di lavoro per motivi personali e per le pause di cui all'art. 9 della presente ordinanza.

²Il tempo di lavoro deve essere pianificato e concordato con il rispettivo Caposquadra, subordinatamente con il responsabile dei Capisquadra, i quali sono tenuti a vegliare sul suo rispetto. Eventuali abusi devono essere immediatamente segnalati al responsabile dei Capisquadra ed al responsabile dell'Ufficio tecnico.

³Il lavoro deve iniziare o essere ripreso subito dopo aver registrato l'entrata.

⁴Il dipendente che si assenta dal proprio posto per motivi di lavoro deve indicare al capo servizio o ad un collega il motivo dell'assenza e il presumibile orario di rientro.

Art. 8 Timbrature particolari per esigenze di servizio

¹Per esigenze di servizio particolari quali gli interventi pompieristici, il turno lavorativo del fine settimana ed i picchetti, sono stabilite specifiche causali.

²Nel caso di intervento pompieristico l'inizio e la fine del medesimo deve essere notificato mediante timbratura specifica.

³Per quanto concerne le indennità fa stato quanto stabilito dall'Ordinanza concernente l'incorporazione degli operai comunali delle squadre esterne nel Corpo Pompieri Capriasca.

Art. 9 Pause

¹Le pause non sono comprese nell'orario di lavoro, devono quindi essere oggetto di specifica registrazione.

²I capi servizio organizzano le modalità di pausa, vegliando sul rispetto e dando informazione al capo del personale.

Art. 10 Assenza durante l'orario di lavoro

¹Per assenza durante l'orario di lavoro si intende l'assentarsi dal posto di lavoro per motivi privati e straordinari.

I dipendenti comunali non possono assentarsi dal luogo di lavoro senza giustificati motivi.

²Le assenze non prevedibili quali malattia, infortunio o altro devono essere immediatamente annunciate e, appena possibile, adeguatamente giustificate.

³Le assenze brevi per motivi personali (medico, dentista, ecc.) durante l'orario di lavoro devono essere espressamente autorizzate dal capo servizio e devono essere effettuate di regola fuori dall'orario di presenza obbligatoria. Il tempo di tali assenze, sino ad un'ora è di regola riconosciuto quale tempo di lavoro, l'eventuale eccedenza verrà scalata dal saldo dell'orario flessibile.

Art. 11 Controllo

Il controllo finale sul rispetto delle disposizioni del ROD e della presente Ordinanza spetta ai capi servizio, rispettivamente al capo del personale.

Art. 12 Abusi e provvedimenti disciplinari

¹Sono considerati abusi in particolare:

- l'assenza, durante la fascia oraria di presenza obbligatoria, senza autorizzazione del capo servizio rispettivamente del capo del personale;
- la ripetuta mancata registrazione degli orari e/o delle causali di assenza;
- il saldo negativo superiore alle 15 ore se non recuperato il mese successivo (art. 4 cpv. 6 della presente ordinanza);
- la mancata segnalazione di irregolarità da parte di colleghi e/o sottoposti.
- ²Le inosservanze alla presente Ordinanza sono considerate violazione dei doveri di servizio e possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari a norma dell'art. 32 ROD.
- ³Il Municipio può parimenti revocare ai dipendenti responsabili dell'abuso il diritto all'orario flessibile per una durata variabile da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi.
- ⁴In tal caso il dipendente è tenuto a rispettare l'orario fisso di otto ore lavorative stabilito dal Municipio, sono possibili deroghe in casi particolari.

Art. 13 Guasti al sistema

Nel caso di interruzione del sistema, l'orario di lavoro deve essere registrato sull'apposito formulario per la registrazione degli orari, ciò allo scopo di permettere la successiva introduzione manuale dei dati. Il capo del personale è competente per dare le disposizioni necessarie.

Art. 14 Impiego della biometria

Per ciò che attiene all'impiego della biometria fa stato la specifica Ordinanza municipale sull'orario flessibile dei dipendenti e sull'impiego della biometria nell'amministrazione comunale.

Art. 15 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dalla presente ordinanza fanno stato il ROD, la Legge sul lavoro e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali (art. 192 LOC), riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

Per il Municipio

Approvata con risoluzione municipale no. 363 del 29 aprile 2019 pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 2 maggio al 3 giugno 2019.

¹Modifica degli art. 1, 3 e 8 approvata con risoluzione municipale n° 1611 del 22.11.2021. Essa è pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 25 novembre 2021 al 10 gennaio 2022 ed entra in vigore una volta cresciuta in giudicato la decisione del Consiglio comunale di Capriasca sul nuovo articolo del ROD relativo al corpo pompieri.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 20 maggio al 21 giugno, riservata la crescita in giudicato della risoluzione n° 4 del Consiglio comunale del 26 aprile 2022.